

# Il Fondo di garanzia per le PMI

MEDIOCREDITO  
CENTRALE

|  
INVITALIA  
|

# La normativa del Fondo dal 1° luglio 2022

- La Legge di bilancio 2022 ha disposto il **ritorno alla disciplina ordinaria del Fondo**.
- Confermate, per tutto il 2° semestre, **alcune misure** introdotte con la normativa emergenziale:
  - **Conferma dell'importo massimo garantito** per impresa pari a **€ 5 mln**
  - **Conferma dell'ammissibilità delle imprese classificate in fascia 5** del modello di valutazione
- **Ripristino del modello di valutazione** del Fondo da alimentare in maniera completa
  - sia con i dati economico-finanziari (gli unici da inserire ai sensi della normativa emergenziale)
  - sia con i dati andamentali dell'impresa

## Percentuali di copertura

- Garanzia all'**80%** su operazioni finanziarie per **investimenti**
- Garanzia all'**80%** su operazioni finanziarie **diverse da investimenti** per le imprese nelle **fasce 3, 4 e 5** del modello di valutazione del Fondo
- Garanzia al **60%** su operazioni finanziarie **diverse da investimenti** per le imprese nelle **fasce 1 e 2** del modello di valutazione del Fondo

# Le misure straordinarie revocate

Con la cessazione dell'applicazione della normativa emergenziale vengono meno le seguenti deroghe

- alimentazione del modello di **rating del Fondo con i soli dati economico-finanziari**
- ammissibilità delle imprese in procedura concorsuale di carattere non liquidatorio o con segnalazione in centrale rischi di esposizioni classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**
- ammissibilità dei finanziamenti **già erogati**
- **ammissibilità delle imprese start-up senza la valutazione del business plan**
- **cumulo della garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia concessa da un confidi o altro soggetto garante**, fino a concorrenza del 100% del finanziamento
- **ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento dei finanziamenti** su stessa banca **non già garantiti dal Fondo**
- **gratuità** per le garanzie rilasciate a sostegno delle **esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia** (Art. 8, comma 1, lettera c) del DL Energia)
- esenzione del **pagamento di una commissione qualora il finanziamento non sia perfezionato.**
- **proroga di 3 mesi** per tutti gli adempimenti amministrativi

# Le percentuali di copertura vigenti nel secondo semestre 2022

Sulla base di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2022, le percentuali di copertura si articoleranno come riportato nella seguente tabella

	Fascia	Misure massime di copertura					Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative
		Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	
Finalità diverse dall'investimento	1	60%	60%	60%	60%	60%	80%
	2	60%	60%	60%	60%	60%	
	3	80%	80%	80%	80%	80%	
	4	80%	80%	80%	80%	80%	
	5	80%	80%	80%	80%	80%	

# Le percentuali di copertura vigenti nel secondo semestre 2022

Nel caso di riassicurazione, il valore riportato nella tabella precedente rappresenta il valore massimo che può assumere **il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull'operazione finanziaria - max 80% - e la misura della riassicurazione concessa dal Fondo - max 80%, innalzabile al 90% in presenza di Sezione speciale costituita ai sensi del decreto *Fund Raising***

Modalità di intervento	Percentuali di copertura previste per la Fascia 1 e 2 del modello di valutazione					
Riassicurazione	Fascia 1 e 2			Fascia 3, 4 e 5		
	Copertura max (A x B)	Copertura garante (A)	Riassicurazione FdG (B)	Copertura max (A x B)	Copertura garante (A)	Riassicurazione FdG (B)
	60%	66,7%	90% (*)	80%	80%	90% (*)
		75,0%	80,0%		80%	80%
		80,0%	75,0%			
	Garanzia diretta	max 60%			max 80%	

La Controgaranzia, se richiesta da un soggetto garante autorizzato, è sempre pari al **100% della quota garantita dal soggetto garante**

# Valutazione delle imprese start-up

- Le **nuove imprese** (ovvero quelle che sono state **costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo**) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili, se:
  - l'operazione è richiesta esclusivamente **a fronte di investimento**;
  - i **mezzi propri**, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono **pari almeno al 25% dell'importo dell'investimento**.
  
- Per la **valutazione** di tali imprese deve essere inviato il c.d. allegato 7 comprensivo di **business plan**, di un **bilancio previsionale** almeno triennale e contenente informazioni su:
  - composizione societaria e management dell'impresa;
  - attività dell'impresa;
  - breve storia, motivazioni che sono alla base dell'iniziativa e prospettive di sviluppo;
  - struttura organizzativa dell'impresa;
  - elenco delle singole voci di spesa del programma di investimento ;
  - fonti finanziarie interne o esterne per la copertura di ogni singola voce di spesa del programma di investimento.

# I soggetti garanti autorizzati

Con il ripristino della normativa ordinaria, i **soggetti garanti autorizzati** potranno beneficiare nuovamente di alcune condizioni di favore; in particolare:

## Traslazione integrale della ponderazione 0

La **controgaranzia è sempre pari al 100%**, con la conseguente possibilità per la banca di **deponderare l'intera quota del finanziamento coperto dal garante di primo livello**.

## Operazioni di importo ridotto

La **soglia** per le operazioni di importo ridotto (per le quali non si applica il nuovo modello di valutazione) è **innalzata da € 25 mila a € 35 mila**

## Operazioni riferite a start up

La valutazione viene effettuata **direttamente dal soggetto garante autorizzato**; pertanto la richiesta di garanzia potrà essere presentata **senza Allegato 7 e relativo business plan**. Inoltre non dovranno essere rispettati i vincoli in termini di:

- finalità: tutte ammissibili;
- Incidenza dei mezzi propri: ammissibile qualsiasi valore.

**Ad oggi risultano autorizzati 133 soggetti garanti di cui:**

- **32 confidi maggiori**
- **101 confidi minori**

# Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia («*Temporary Framework Ucraina*»)

Il nuovo Quadro Temporaneo consente agli Stati Membri di avviare nuove misure di aiuto per le imprese:

## SEZIONE 2.1 AIUTI DI IMPORTO LIMITATO

- Sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, **sconti sul premio delle garanzie** rilasciate ai sensi della sezione 2.2 del medesimo Quadro Temporaneo;
- I limiti previsti sono pari a **€400 mila** per le imprese dell'industria e del commercio, **€35 mila** per le imprese dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura

## SEZIONE 2.2 AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI

- **Garanzie con copertura massima pari al 90% e durata massima di 8 anni;**
- Gli importi finanziati non possono essere, alternativamente, superiori:
  - Al 15% della media del fatturato degli ultimi tre esercizi;
  - Al 50% dei costi per energia sostenuti nei 12 mesi precedenti;
  - Fabbisogno di liquidità prospettico

# Le disposizioni introdotte dal DL Aiuti

L'articolo 16 del DL Aiuti ha **introdotto la seguente misura** espressamente collocata nell'ambito del **Temporary Framework Ucraina**, la quale prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie:

1. in favore di imprese **direttamente** danneggiate dal conflitto ucraino e dalle sue conseguenze;
2. al **90%** in favore di **investimenti in efficientamento energetico**;
3. entro il limite di **€ 5 mln** di importo massimo garantito per impresa;
4. per un importo del finanziamento non superiore ai limiti previsti dal Temporary Framework Ucraina (**15% fatturato** medio degli ultimi 3 esercizi ovvero **50% dei costi sostenuti per l'energia** negli ultimi 12 mesi);
5. a titolo **gratuito** per le imprese che realizzano gli **interventi al punto 1** e che **operano nei settori indicati nell'allegato I** alla comunicazione della CE 2022/C131/01 recante il Temporary Framework Ucraina



***L'entrata in vigore di tale misura è condizionata all'approvazione da parte della Commissione UE***

# Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

La sezione speciale prevede l'applicazione delle seguenti deroghe

## DEROGA INTRODOTTA

- Commissioni di accesso al Fondo
- Importo massimo garantito per impresa
- Ampliamento platea dei beneficiari finali
- Estinzione di finanziamenti

La garanzia del Fondo è **sempre concessa a titolo gratuito**, senza alcun tipo di eccezione

Pari a **€ 5,0 mln**

Sono ammissibile le imprese con un numero di dipendenti **non superiore a 499** (c.d. small mid-cap)

Sono ammissibili le **operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca di esposizioni non già garantite dal Fondo**, purché si rispettino i vincoli in termini di credito aggiuntivo e sconto sul tasso di interesse/aumento durata

# Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

## DEROGA INTRODotta

- Innalzamento delle percentuali di copertura

Il Fondo interviene con coperture pari a:

- ✓ **70%** in garanzia diretta;
- ✓ **80%** in controgaranzia/riassicurazione

Tali coperture potranno essere **incrementate**, mediante l'utilizzo di **sezioni speciali istituite ai sensi del Fund raising**, fino ai valori massimi dell'**80%** per la garanzia diretta e al **90%** per la controgaranzia/riassicurazione

# Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

## DEROGA INTRODotta

- Valutazione del soggetto beneficiario finale
- Requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario finale
- Commissione per il mancato perfezionamento dell'operazione garantita

La garanzia del Fondo **viene concessa senza la valutazione del merito di credito** del soggetto beneficiario finale

Ammissibilità dei beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate**, purché la predetta classificazione sia successiva al 31/1/2020

Commissione non più prevista

## Le deroghe previste per l'operatività della Sezione speciale Turismo

### DEROGA INTRODotta

- Cumulabilità della garanzia del Fondo con altra garanzie anche di tipo reale
- Ammissibilità delle operazioni già perfezionate/erogate

Per le operazioni di **investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero**, la garanzia del Fondo può essere **cumulata** con altre forme di garanzie acquisite **senza alcun tipo di limite**.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche **su operazioni finanziarie già perfezionate/erogate** da parte del soggetto finanziatore da **non oltre 3 mesi**.